

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro, Prof. Francesco Delfini, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RECLAMO DELL’A.C. PISA 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FOLIGNO DEL 27.3.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 140/DIV del 29.3.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 S.r.l. di Pisa riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RECLAMO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ISOLA LIRI DEL 3.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Cosenza) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €6.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3) RECLAMO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/CAVESE DEL 10.4.2011** (Delibera el Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €2.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACCIARDI GABRIELE;**
- **AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/BARLETTA DEL 10.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento in due distinti appelli:

- respinge il ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Pacciardi Gabriele;
- respinge il ricorso avverso l'ammenda di €2.000,00 alla reclamante.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

4) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL CALC. FAVASULI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE INFLITTAGLI NEL CORSO DELLA GARA VIRTUS LANCIANO/PISA DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Francesco Favasuli, annulla la sanzione inflitta e, per l'effetto, rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza, segnalando che il calciatore a cui deve essere inflitta la sanzione dell'ammonizione è il n. 6 Kenneth Obodo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Dr. Luigi Impeciati, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RECLAMO DELL'U.S. FOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/PISA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RECLAMO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUSCIELLO TOBIA SEGUITO GARA JUVE STABIA/TERNANA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RECLAMO DEL CALC. FILIPE GOMES RIBEIRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/COMO DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Filipe Gomes Ribeiro.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RECLAMO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. ZOCCHI MORENO, DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C. PAVIA S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE,INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., - NOTA N. 6162/290PF/10-11/AM/MA DEL 3.3.2011** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 81/CDN del 19.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RECLAMO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORRADI MATTIA SEGUITO GARA SANREMESE/PRO VERCELLI DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Corradi Mattia a 4 gare effettive.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11) RECLAMO DELLA S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRETTI FRANCESCO SEGUITO GARA CHIETI/ALMA JUVENTUS FANO DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 19.4.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti Calcio di Chieti.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 29 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete